

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4086 del 08/08/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 e s.m.i. - Caseificio Sociale Coduro Società Agricola Cooperativa per l'insediamento sito in Comune di Fidenza, Via Coduro, 9/A - Modifica non sostanziale di AUA - Pratica SUAP n. 113/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4249 del 07/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 24/06/2015 relativo al Procedimento Unico n. 9/2015 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- che la Ditta Caseificio Sociale Coduro Società Agricola Cooperativa ha presentato istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica non sostanziale emissioni in atmosfera, trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot.n. 15606 del 26/04/2018 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/8831 del 26/04/2018, relativa alla sostituzione dell'impianto relativo all'emissione E01 e consiste esclusivamente nella sostituzione del bruciatore a gasolio con un nuovo bruciatore a gas metano;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO che la ditta dichiara:

"... l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza con atto n. 9/2015 relativamente a:

- *emissioni in atmosfera E02, E03, E04;*
- *scarichi di acque reflue;*
- *impatto acustico..."*

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2018/8884 del 27/04/2018, prot. PGPR/2018/8885 del 27/04/2018:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 36504 del 29/05/2018, ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/11331 del 29/05/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Fidenza in data 15/06/2018 prot. n.23403, acquisito al protocollo Arpae prot.n. PGPR/2018/13053 del 20/06/2018 e valutato anche in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*industria Insalubre di 1° Classe ai sensi del TULLSS*", chiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PGPR/2018/12773 del 18/06/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- relazione tecnica espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 19/07/2018 prot. PGPR/2018/15300, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- le integrazioni pervenute in data 03/08/2018 prot PGPR/2018/16449 (prot. SUAP n. 29853 del 03/08/2018) chieste con nota Arpae PGPR/2018/15740 del 25/07/2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostantive all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Fidenza in data 24/06/2015 relativo al Procedimento Unico n. 9/2015;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell' AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 43132 del 22/06/2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 24/06/2015 relativo al Procedimento Unico n. 9/2015, alla Ditta Caseificio Sociale Coduro Società**

Agricola Cooperativa per l'insediamento sito in Comune di Fidenza (PR) Via Coduro, 9/A, mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame.

"... SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2018/15300 del 19/07/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione **E01** dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
 - decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5, comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

..."

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP di Fidenza in data 24/06/2015 relativo al Procedimento Unico n. 9/2015.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Fidenza in data 24/06/2015 relativo al Procedimento Unico n. 9/2015 al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 13424/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0036504
DATA: 29/05/2018
OGGETTO: Risposta a: DITTA CASEIFICIO SOCIALE CODURO SAC. DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036504_2018_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	5BB35FF3BDB6EE839197049C0D488D2A EAEEF4124008FBFE7BE44DD963A33B97





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E GENO

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: DITTA CASEIFICIO SOCIALE CODURO SAC. DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza (Riferimento 113/SUAP/2018 del 24 aprile 2018, prot. n. 15466) pervenuta in data 02.05.2018 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata della Ditta DITTA CASEIFICIO SOCIALE CODURO Società Agricola Cooperativa con sede legale nel Comune di Fidenza (PR), Via Coduro n. 10, per attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano.

L'AUA riguarda che la modifica dell'impianto termico corrispondente al punto di emissione E01 e consiste esclusivamente nella sostituzione del bruciatore a gasolio con un nuovo bruciatore a gas metano.

Si prende inoltre atto che non variano le condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza con atto n. 9/2015 del 24/06/2015 relativamente a:

- emissioni in atmosfera E02, E03, E04;
- scarichi di acque reflue;
- impatto acustico.


Pur considerato che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, che risulta storicamente insediata nell'area, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

POPR/2018/13053 DEL 20/6/2018

Prot. n. 23103

PEC

Fidenza, 15 GIUGNO 2018

Spett.le

ARPAE - SAC

E.P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE - ST

ASL SIP

Riferimento 113/SUAP/2018

Oggetto: DITTA CASEIFICIO SOCIALE CODURO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). ULETRIORE PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 24 aprile 2018, prot. n. 15566, il servizio scrivente ha provveduto, in seguito a specifica richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 27 aprile 2018, prot. n. 15872 ad emettere specifico parere con nota del 15 giugno 2018, prot. n. 22701 comprensivo di parere urbanistico ed edilizio.

Facendo seguito alla richiesta di ulteriore parere, pervenuto il 18 giugno 2018, prot. n. 22974, da parte di codesta agenzia, allegato alla presente, si ribadisce quanto segue:

- il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi;
- l'attività lavorativa, propria per la sua natura è classificabile come industria insalubre di 1 classe, visto il il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;
- l'area in cui insiste lo stabilimento, come sopra classificabile, ammette tale attività di trasformazione latte in formaggio, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, l'immobile è individuato come edificio speciale in zona agricola e nel RUE è normato dall'art. IV.28, alla scheda n. 51 "Insediamento produttivo esistente Caseificio Agrinascente in località Coduro";

- con decreto n. 28 del 29 ottobre 2014, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici, ed con successivo provvedimento n. 24 del 22 dicembre 2017 ha prorogato detto incarico sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 113/2018 del Comune di Fidenza.

Relazione Tecnica

Ditta: **Caseificio sociale Coduro s.a.c.**

sede legale e stabilimento in via Coduro n. 9/A, Comune di Fidenza.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 09/2015 del 24/06/2015 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

- matrice emissioni in atmosfera
- di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento 09/2015 del 24/06/2015;
2. l'attività industriale prevede **“lavorazione latte per produzione formaggio grana Parmigiano Reggiano, formaggi a pasta molle, burro e yogurt”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell’All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 simi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E04 “Sfiato ispessitore fanghi depurazione acque”**

si ritiene che

la ditta Caseificio sociale Coduro s.a.c., il cui Gestore è il Sig. Castegnaro Gianfranco, con sede legale e stabilimento in via Coduro n. 9/A a Fidenza debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01: caldaia a metano con potenzialità 1,2 MW
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	7	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Polveri	5	mg/Nm ³
periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE E02 "Caldaia a metano per camera calda e stagionatura - potenza di targa 110 kW"

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03 "Caldaia a metano per produzione formaggio pasta molle e yogurt - potenza di targa 101 kW"

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per la emissione E01 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

Il monitoraggio da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione E01 deve avere una periodicità annuale.

Per gli impianti generanti le emissioni E02 e E03, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio sociale Coduro s.a.c.
Partita IVA/Codice fiscale:	00167120344
Sede legale:	via Coduro n. 9/A, Comune di Fidenza
Gestore:	Castegnaro Gianfranco
Sede locale impianti:	via Coduro n. 9/A, Comune di Fidenza
Coordinate UTM X:	586.000
Coordinate UTM Y:	4967.443
Attività sede locale (C.C.I.A.):	lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	/
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Latte lavorato
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	4.000.000 kg/anno



Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	/ K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	450
Monossido di carbonio (CO):	255
Biossido di carbonio (CO ₂):	551000
Polveri	10

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Servizio
Giovanni Saglia	Silvia Violanti

Documento firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 19/07/2018 12:13:06 PGR/2018/0015300

Sinadoc:13424/2018

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il



risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)





Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.